

SWEET MAMA SINGERS GOSPEL CHOIR

Associazione culturale No-profit
Sede legale: Via tomba, 25 – 47121 Forlì (FC)
C.F. e P.Iva: 03799740406
ENTE DEL TERZO SETTORE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15/01/2026

Il giorno 15 Gennaio 2026, alle ore 21:00, in via Tripoli n.110 Forlì (FC), presso la sede parrocchiale di Santa Maria Assunta della Pianta, si è riunita l'assemblea in seconda convocazione dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione nuova composizione Consiglio Direttivo
- 2) Approvazione nuovo Statuto Sociale e modifica ragione sociale;
- 3) Approvazione iscrizione al RUNTS;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea in qualità di presidente del sodalizio la signora Ciancaglini Gaia e invita a fungere da segretario ed estensore del presente verbale la Signora Vatore Chiara, che di buon grado accetta.

Il presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato tramite mail così come previsto dall'articolo 14 del vigente statuto contenente l'ordine del giorno l'ora e il luogo dell'assemblea, che sono presenti numero soci 14 su 25 numero soci iscritti con diritto di voto in base al vigente statuto.

La signora Maiorano Ilaria, viene rappresentata durante il corso dell'assemblea dalla Signora Buzzacchino Sara, come da delega fatta regolarmente pervenire mezzo e-mail all'Associazione e allegata al presente verbale.

Tutti i soci presenti hanno sottoscritto il foglio presenze assemblea soci che in copia è allegato sotto la lettera "A" e parte integrante del presente verbale. Quanto sopra constatato il presidente dichiara che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale vigente per la validità dell'assemblea in seconda convocazione.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il nuovo Consiglio Direttivo eletto è formato dai signori Abbiati Arianna, Ciancaglini Marco, Bartoletti Gianluca, Foschi Giulia, Ciancaglini Gaia, Vatore Chiara e Maraldi Mario, ed è presente nella sua totalità in assemblea.

Passando alla trattazione del secondo ordine del giorno, il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea straordinaria per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in quanto il vigente statuto non rispecchia interamente le attività del coro. Una volta spiegate le variazioni previste con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge per gli enti del terzo settore, si propone ai soci di variare lo statuto e la ragione sociale assumendo la denominazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", più inerente alle finalità dell'associazione.

Il Presidente, prima della lettura illustra ai soci convenuti in assemblea le considerazioni che consigliano di sostituire integralmente lo statuto sociale con uno nuovo, redatto in forma aggiornata in linea con le norme delle Associazioni di Promozione sociale, procedendo poi alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto.

Terminata la lettura dei n° 32 articoli, prende la parola il presidente Ciancaglini Gaia e propone di deliberare favorevolmente in merito alla proposta di sostituzione dello Statuto sociale che viene posto in votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea con voto **UNANIME** di tutti i soci presenti, palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale in sostituzione a quello vigente e di conseguenza delibera anche la variazione della ragione sociale in SWEET MAMA SINGERS GOSPEL CHOIR ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Il presidente informa i soci che, a seguito delle nuove normative entrate in vigore dal 2026, l'Associazione ha l'obbligo, anche in seguito all'adozione del nuovo statuto, di iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).

Il presidente dopo aver letto le normative, gli obblighi e i vantaggi che porta l'iscrizione al RUNTS, chiede ai soci di deliberare in merito, e con voto **UNANIME** di tutti i soci presenti, palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare l'iscrizione dell'Associazione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

In merito, all'ultimo punto del giorno in varie ed eventuali, il presidente informa ai soci la necessità del

cambiamento della sede legale dell'Associazione in via Ferruccio Parri, 5 - 47121 Forlì (FC)
L'Assemblea con voto UNANIME di tutti i soci presenti, palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare il CAMBIO DELLA SEDE LEGALE dell'Associazione da via Tomba, 121 - 47121 Forlì (FC) a VIA FERRUCCIO PARRI, 5 - 57121 FORLÌ (FC).

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Vatore Chiara



Il Presidente
Ciancaglini Gaia



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di
questo Ufficio, registrata a Forlì il 12.3.FEB.2016
n. 139 Serie 3 e 220/00
Euro Duecentoventi / 00

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO



SWEET MAMA SINGERS GOSPEL CHOIR

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DEFINIZIONI E FINALITÀ**Art. 1**

L'Associazione SWEET MAMA SINGERS GOSPEL CHOIR - Associazione DI PROMOZIONE SOCIALE (di seguito denominata Associazione nel presente testo), Associazione di promozione sociale con sede legale in Forlì (FC) in Via Ferruccio Parri, 5, costituita con atto registrato il 26/03/2009 al n°2324 serie 3° presso l'Ufficio del Registro di Forlì, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuove l'organizzazione di attività, manifestazioni, corsi, spettacoli, esibizioni vocali e/o strumentali volti alla promozione, lo sviluppo, l'organizzazione, la conoscenza e la diffusione di attività culturali di tipo corale; in particolare l'attività culturale riguarda l'organizzazione di eventi volti allo studio e divulgazione della conoscenza in ambito musicale di genere Gospel; l'Associazione intende proporsi come punto d'incontro e di aggregazione, sia reale, sia virtuale, nel nome di interessi comuni, culturali, sociali, ludici, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita personale e civile;

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle identificate dal D.Lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per promuovere la cultura e la diffusione della musica corale e Gospel e dell'arte ad ogni livello ed in ogni ambiente, sia in ottica di produzione che di fruizione, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ☐ di collaborazioni tra organizzazioni del territorio, favorendo la costruzione di reti e del tessuto sociale verso un'economia di relazione;
- ☐ di eventi di sensibilizzazione legati alle tematiche di cui sopra, intesi come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS (Codice Terzo Settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Qualora l'Associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere quindi socialità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, l'Associazione intende perseguire il proprio scopo istituzionale di cui sopra attraverso la promozione e organizzazione di attività quali ad esempio:

- organizzazione di corsi, laboratori e incontri a tema;
- organizzazione di momenti di socialità sani e salutarì come la libera discussione;
- collaborazione con Enti Pubblici e organizzazioni in genere.

Le attività che ci si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, tra quelle individuate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale

Alcide
Alcide
Alcide

Giulio
Giulio

di cui al presente articolo;

Art.3

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; solo quando sarà necessario per il perseguimento delle proprie finalità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente deliberati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Art. 9

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali, materiali o di immagine all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Alvise Tasso



1
Cassino
G. Tasso

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

1. dalle quote di iscrizione;
2. dai contributi associativi;
3. dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
4. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;
5. da elargizioni e donazioni;
6. da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
7. da entrate da convenzioni;
8. da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
9. da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
10. da rendite patrimoniali;
11. da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali.

L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci e comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 17

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, mezzi di comunicazione digitali ecc.). Viene inoltre prevista la possibilità di tenere assemblee on line previa adozione di apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento e la convocazione.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19

L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 20 e 31, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

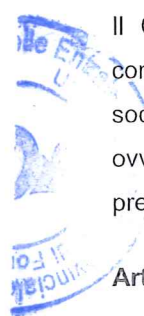
- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano.

Art. 30

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci, in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]